SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 agosto 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **63:**

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1987.

Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1987.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:

Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche sorteggiate il 29 luglio 1987.

Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche sorteggiate il 29 luglio 1987; cartelle fondiarie, agrarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1987.

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:

Obbligazioni fondiarie «Ind. *F*, 17,50%, 17%, 16,50%, 15%, 14%, 11,50%, 10,25%» sorteggiate nel mese di luglio 1987.

Obbligazioni fondiarie «16,50%, 13,50%, 13%, 12%, 11%, 10%» sorteggiate nel mese di luglio 1987.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di luglio 1987.

Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1987.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate nel mese di agosto 1987.

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1987.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 luglio 1987.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1987.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1987.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 agosto 1987.

Obbligazioni fondiarie e opere pubbliche sorteggiate il 28 luglio 1987.

Banco di Napoli, direzione generale:

Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1987; obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 luglio 1987.

Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 22 luglio 1987.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 luglio 1987.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Obbligazioni-cartelle opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1987.

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 3 agosto 1987.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1987.

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1987.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 5 agosto 1987.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1987.

Banco di Sardegna:

Sezione autonoma credito fondiario

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 luglio 1987.

Sezione autonoma opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 luglio 1987.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1987.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 agosto 1987.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 27 luglio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. **353**.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Considerato che, alla data attuale e nonostante la proroga al 27 settembre 1987 dei termini di regolarizzazione, un limitato numero di lavoratori stranieri presenti nel territorio dello Stato ha fruito della regolarizzazione, si rende necessario confermare la predetta data per la regolarizzazione medesima, al fine di evitare che si perpetuino inammissibili situazioni di clandestinità e di illegalità che si risolverebbero, in ultima analisi, a danno degli stessi lavoratori stranieri ancora irregolari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la completa regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, delle posizioni dei lavoratori stranieri extracomunitari dimoranti in Italia alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono differiti al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo lo straniero è tenuto a presentare all'autorità di pubblica sicurezza il passaporto dal quale risulti inequivocabilmente il suo ingresso in Italia in data anteriore al 27 gennaio 1987.».

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, dopo le parole: «dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,» sono aggiunte le seguenti: «con partecipazione alla spesa sanitaria secondo le misure e le modalità stabilite per i lavoratori italiani disoccupati che risultano iscritti nelle liste di collocamento,».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore a 40 ore settimanali.».

Art. 5.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

2. Si prescinde, nei casi previsti al comma 1, lettere *b*) e *c*), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle apposite liste, elenchi o registri predisposti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Art. 6.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione delle norme del presente decreto entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1987.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 5

87G0557

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 354.

Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini per il completamento del programma edilizio nell'area metropolitana di Napoli, per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'attuazione degli strumenti urbanistici in Pozzuoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini del 28 febbraio 1987 e del 1° marzo 1987 indicati nel comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 30 settembre 1987 ed al 1° ottobre 1987.

2. Nei rapporti attivi e passivi posti in essere ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, subentrano, a tutti gli effetti, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è differito al 31 dicembre 1987.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 4

87G0558

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 355.

Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, comma 10, le cifre di lire 2.384 miliardi e di lire 2.855 miliardi sono sostituite, rispettivamente, con lire 2.900 miliardi e con lire 3.800 miliardi.

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, quanto a lire 45 miliardi ed a lire 471 miliardi mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi ed a lire 435 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987:

a) il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato di lire 674 miliardi per l'anno 1987 e di lire 872 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 34 miliardi per l'anno 1987 e di lire 56 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi;

c) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 323 miliardi per l'anno 1987 e di lire 445 miliardi per l'anno 1988 ed esercizi successivi.

2. Al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41:

a) i trasferimenti statali a favore delle regioni a statuto ordinario sono incrementati di lire 30 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi;

b) i trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane sono incrementati di lire 300 miliardi per l'anno 1987 ed esercizi successivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.361 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 1.703 miliardi per l'anno 1988, ed esercizi successivi, si provvede:

a) per l'anno 1987:

1) quanto a lire 174 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali»;

2) quanto a lire 22 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Nuova disciplina della finanza regionale»;

3) quanto a lire 482 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 1986;

4) quanto a lire 110 miliardi, lire 210 miliardi, lire 92 miliardi e lire 271 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935, 5942, 5957 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

b) per gli anni 1988 e 1989:

1) quanto a lire 348 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predetto «Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

2) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predetto «Nuova disciplina della finanza regionale», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

3) quanto a lire 482 miliardi, per ciascuno di detti anni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1986;

4) quanto a lire 445 miliardi e lire 406 miliardi, per ciascuno di detti anni, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 5935 e 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'erogazione di anticipazioni a valere sul maturato derivante dagli accordi contrattuali 1985-1987 recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, 8 maggio 1987, n. 267, 13 maggio 1987, n. 268, 18 maggio 1987, n. 269 e 20 maggio 1987, n. 270.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere corrisposte senza applicazione delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali. Le ritenute medesime sono applicate in sede di conguaglio da effettuarsi nello stesso anno in cui hanno luogo le anticipazioni.

Art. 4.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 3

87G0559

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. **356.**

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aggiornamento degli organici del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e pena, nonché a talune indifferibili modifiche del trattamento economico accessorio spettante allo stesso personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Revisione degli organici del personale civile degli istituti di prevenzione e pena

1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, è incrementata di numero 108 unità.

2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata di numero 20 unità.

3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 155 unità e di numero 210 unità.

Art. 2.

Revisione degli organici del personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, modificato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, è aumentato di numero 2.000 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:

tenente colonnello: n. 12;
maggiore: n. 15.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287, è prorogato di un anno.

Art. 3.

Assunzione di vigilatrici penitenziarie

1. Alla copertura del trenta per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che siano in possesso di diploma di istituto secondario di primo grado e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288.

2. La graduatoria sarà formata in base al punteggio conseguito dagli aventi diritto a seguito di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie delle vigilatrici penitenziarie. A parità di punteggio avranno la

precedenza coloro che vantano un numero maggiore globale di giornate di lavoro in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie; in caso di parità di merito, si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. La commissione esaminatrice per la valutazione della prova del colloquio è composta ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986. Sono esclusi dalla graduatoria di merito i candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 4.

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 5.

Retribuzione per lavoro straordinario

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Onere finanziario

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 45.610 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 91.210 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 91.290 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:

a) per le spese riferibili agli articoli 1 e 4, ammontanti a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria»;

b) per le spese riferibili agli articoli 2 e 5, ammontanti a lire 32.950 milioni per l'anno 1987 e a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 6

TABELLA
(prevista dall'art. 4)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

Carriere	Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente	473.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari	473.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari	392.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	240.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti	224.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	232.000
	Aiutanti alla 1ª e 2ª classe di stipendio e qualifiche corrispondenti	216.000
Personale operaio. . .	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni	208.000

Nota: Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

87G0560

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. **357**.

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria e del gettito ILOR acquisito al bilancio dello Stato, nonché per la erogazione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.

3. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento.

2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 3.

1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.

3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in L. 3.000.

5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera *b)*, dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a L. 70.000.

6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a L. 300.000, ed è ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.

7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 200.000.

8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

«20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 . . . . L. 150.000».

9. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Art. 4.

1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo articolo 5, aumentate del 4 per cento.

2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GAVA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 8

87G0561

DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. **358.**

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b*) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal perido di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 31 ottobre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

9. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il 31 ottobre 1987.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di prepensionamento anticipato, è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi di lire per il 1987, in 8 miliardi di lire per il 1988 e in 10 miliardi di lire per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1987, n. 262.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

20. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

23. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni e integrazioni, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

24. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

25. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelle vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

26. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

27. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

29. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

30. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987 in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156 e 27 giugno 1987, n. 244.

Art. 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1987.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 7

87G0562

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 251

Il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 251, recante: «Finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987.

87A7571

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252

Il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 252, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987.

87A7572

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253

Il decreto-legge 30 giugno 1987, n. 253, recante: «Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987.

87A7573

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 12ª seduta pubblica per martedì 1° settembre 1987 alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 77 della Costituzione.

87A7698

MINISTERO DEL TESORO

N. 164

Corso dei cambi del 24 agosto 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1320,400	1320,400	1320,40	1320,400	1320,40	1320,28	1320,160	1320,400	1320,400	1320,40
Marco germanico	724,100	724,100	724,40	724,100	724,10	724,04	723,990	724,100	724,100	724,10
Franco francese	216,570	216,570	216,40	216,570	216,57	216,57	216,570	216,570	216,570	216,57
Fiorino olandese	642,290	642,290	642,60	642,290	642,29	642,28	642,280	642,290	642,290	642,29
Franco belga	34,834	34,834	34,86	34,834	34,834	34,83	34,841	34,834	34,834	34,83
Lira sterlina	2149,500	2149,500	2150 —	2149,500	2149,50	2149,40	2149,300	2149,500	2149,500	2149,50
Lira irlandese	1936,400	1936,400	1938 —	1936,400	1936,40	1936,95	1937,500	1936,400	1936,400	—
Corona danese	188,080	188,080	188,10	188,080	188,080	188,07	188,060	188,080	188,080	188,08
Dracma	9,524	9,524	9,52	9,524	—	—	9,529	9,524	9,524	—
E.C.U.	1500,750	1500,750	1500,40	1500,750	1500,750	1500,75	1500,750	1500,750	1500,750	1500,75
Dollaro canadese	997,100	997,100	998 —	997,100	997,10	996,92	996,750	997,100	997,100	997,10
Yen giapponese	9,240	9,240	9,24	9,240	9,24	9,24	9,244	9,240	9,240	9,24
Franco svizzero	876,770	876,770	876 —	876,770	876,77	876,57	876,380	876,770	876,770	876,77
Scellino austriaco	102,960	102,960	103,03	102,960	102,96	102,97	102,980	102,960	102,960	102,96
Corona norvegese	197,020	197,020	197 —	197,020	197,020	197,01	197 —	197,020	197,020	197,02
Corona svedese	206,800	206,800	206,75	206,800	206,80	206,77	206,750	206,800	206,800	206,80
FIM	298,470	298,470	298,60	298,470	298,47	298,55	298,630	298,470	298,470	—
Escudo portoghese	9,210	9,210	9,23	9,210	9,21	9,22	9,230	9,210	9,210	9,21
Peseta spagnola	10,778	10,778	10,78	10,778	10,778	10,77	10,776	10,778	10,778	10,77
Dollaro australiano	942 —	942 —	943 —	942 —	942 —	942,37	942,750	942 —	942 —	942 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1987

Dollaro USA	1320,280	Lira irlandese	1936,950	Scellino austriaco	102,970
Marco germanico	724,045	Corona danese	188,070	Corona norvegese	197,010
Franco francese	216,570	Dracma	9,526	Corona svedese	206,775
Fiorino olandese	642,285	E.C.U.	1500,750	FIM	298,550
Franco belga	34,837	Dollaro canadese	996,925	Escudo portoghese	9,220
Lira sterlina	2149,400	Yen giapponese	9,242	Peseta spagnola	10,777
		Franco svizzero	876,575	Dollaro australiano	942,375

Media dei titoli del 24 agosto 1987

Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,250
» 9% » » 1976-91	94,575
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,450
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	88,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100,300
» » » » 1- 1-1984/88	99,800
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100.075
» » » » 1- 6-1984/88	100,025
» » » » 1- 7-1983/88	100,325
» » » » 1- 8-1983/88	100.725
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	101,225
» » » » 15- 7-1985/90	98,125
» » » » 16- 8-1985/90	98,325
» » » » 18- 9-1985/90	98,100
» » » » 18-10-1985/90	98,100
» » » » 1-11-1983/90	102,600
» » » » 18-11-1985/90	98,150
» » » » 1-12-1983/90	102,550
» » » » 18-12-1985/90	98,350
» » » » 1- 1-1984/91	102,425
» » » » 17- 1-1986/91	98,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,425
» » » » 18- 2-1986/91	98,325
» » » 1- 3-1984/91	101 —
» » » » 18- 3-1986/91	98,575
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,425
» » » » 1-11-1984/91	100,575
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	98,175
» » » » 1- 2-1985/92	97,425
» » » » 18- 4-1986/92	97,475
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,575
» » » » 1- 4-1985/95	93,575
» » » » 1- 5-1985/95	93,425

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,325
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	95,175
» » » » 1- 9-1985/95	95,450
» » » » 1-10-1985/95	96,075
» » » » 1-11-1985/95	96,175
» » » » 1-12-1985/95	96,125
» » » » 1- 1-1986/96	95,975
» » » » 1- 2-1986/96	96,350
» » » » 1- 3-1986/96	95,925
» » » » 1- 4-1986/96	95 —
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,100
» » » » 1- 7-1986/96	95,125
» » » » 1- 8-1986/96	95,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,700
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,850
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,900
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,850
» » » 12,00% 1- 4-1989	101 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	98,875
» » » 9,25% 1- 1-1990	94,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103.025
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,225
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,325
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	95,825
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,775
» » » 9,25% 1- 9-1990	94,725
» » » 9,25% 1-10-1990	93,225
» » » 9,25% 1-11-1990	93,725
» » » 9,25% 1-12-1990	93,875
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,725
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,750
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,900
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	108,775
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105 —
» » » » 1985/93 9,00%	102,825
» » » » 1985/93 8,75%	101,275
» » » » 1986/94 8,75%	101 —
» » » » 1986/94 6,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M24087

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 1987, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 168,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1987 rispetto a luglio 1986 risulta pari a più 4,4 (quattrovirgolaquattro).

La variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 1987 rispetto a luglio 1985 risulta pari a più 10,6 (diecivirgolasei).

87A7575

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso la unità sanitarie locali a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni concernente l'elenco dei primari di reumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idonenità, in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Luciano Sicuso, nato a Siracusa il 10 settembre 1925, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Sicuso, nato a Siracusa il 10 settembre 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletata a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità per il personale delle unità sanitarie locali e, per effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 12 gennaio 1985 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7319

Graduatorie degli idonei agli esami di idoneità a veterinario dirigente - aree funzionali di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, sessione anno 1986.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale della unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitaro delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1987 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità menzionato in epigrafe, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Carazzina Marco, nato a Milano il 7 marzo 1947	punti	92	su 100
Mutti Amerigo, nato a S. Giorgio Piacentino il 31 ottobre 1938	»	92	»
Galli Marco, nato a Carate Brianza il 14 settembre 1951	»	91	»
Genetti Andrea, nato a Bosconero il 26 febbraio 1950	»	90	»

Caldiani Carlo, nato a Viano il 13 ottobre 1947. . . . punti 88 su 100
Tomassetti Pietro, nato a Roma il 21 agosto 1952. . . . » 88 »
Ricotti Leonardo, nato a Follonica il 27 giugno 1945 . . . . » 86 »
Andreucci Augusto, nàto a Predappio il 9 giugno 1941 . . . . » 85 »
Ferrazzi Alberto, nato a Milano il 24 luglio 1952. . . . » 85 »
Monfrini Eugenio, nato a Truccazzano il 5 marzo 1939. . . . » 85 »
Becchi Riccardo, nato a Mandello del Lario il 6 maggio 1945 . . . . » 84 »
Piacenza Salvatore, nato a Carcare il 17 maggio 1947 . . . . » 83 »
Firinu Antonino, nato a Borore il 23 aprile 1948. . . . » 82 »
Mengon Alberto, nato a Croviana di Malè il 24 novembre 1947. . . . » 82 »
Bonoli Biagio, nato a Cesenatico il 20 luglio 1928. . . . » 81 »
Della Franca Italio, nato a Cosio Valtellino il 16 luglio 1949. . . . » 81 »
Fabri Giorgio, nato a Reggio Emilia il 1° novembre 1946. . . . » 81 »
Borgia Bruno, nato a Chieri il 17 marzo 1950. . . . » 80 »
Fariello Enrico, nato a Napoli il 25 aprile 1948. . . . » 80 »
Pettazzi Silvio Luigi, nato a Thiesi il 9 dicembre 1945 . . . . » 80 »
Benedetti Domenico, nato a Esine il 27 aprile 1950 . . . . » 79 »
Bosco Agnese, nata a Pralormo il 6 novembre 1951. . . . » 79 »
Cantamessa Alfonso, nato ad Alessandria il 15 agosto 1949 . . . . » 79 »
Lanfranco Marco, nato a Villadeati il 2 marzo 1946. . . . » 79 »
Andruetto Sergio, nato a Torino il 24 giugno 1944 . . . . » 78 »
Baruzzi Paolo, nato a Piacenza il 15 ottobre 1951. . . . » 78 »
Cazzola Luigi, nato a Grumolo delle Abbadesse il 3 dicembre 1951. . . . » 78 »
Favilla Massimo, nato a Milano il 15 luglio 1948. . . . » 78 »
Nuna Yitzahak, nato a il Cairo (Egitto) l'11 gennaio 1942. . . . » 78 »
Bertolino Giacomo, nato a S. Giusto Canavese il 22 settembre 1950. . . . » 77 »
De Battistis Pietro, nato a Roma il 27 luglio 1947. . . . » 77 »
Iaiza Franco, nato a Pocenia il 15 luglio 1927. . . . » 77 »
Perrone Lorenzo, nato a Genova il 4 ottobre 1930. . . . » 77 »
Burla Paolo, nato a Viterbo il 4 ottobre 1950 » 76 »
Cevasco Piero, nato a Torriglia il 9 luglio 1944. . . . » 76 »
Giuliani Valerio, nato a Corvara il 24 settembre 1951. . . . » 76 »
Vigliani Enrico, nato a Biella il 18 ottobre 1944. . . . » 76 »
Bazzani Domenico nato a Novellara il 6 dicembre 1941 . . . . punti 75 su 100
Gazzola Agostino, nato a Magliano Alpi il 24 ottobre 1936 . . . . » 75 »
Pinza Danilo, nato a Gallarate il 31 dicembre 1951 . . . . » 75 »
Sacchi Giuseppe, nato a Suno il 5 gennaio 1934. . . . » 75 »
Ticozzelli Francesco, nato a Robecco sul Naviglio l'8 luglio 1949 . . . . » 75 »
Viglizzo Giuseppe, nato a Calizzano il 3 giugno 1950 . . . . » 75 »
Buldrini Luigi, nato a Bologna il 3 ottobre 1946. . . . » 74 »
Carrara Giuseppe, nato a Mirano il 15 novembre 1948. . . . » 74 »
Piras Antonio, nato a Cossoine il 1° aprile 1948 . . . . » 74 »
Tessore Ferruccio, nato a Torino il 20 febbraio 1949 . . . . » 74 »
Turri Franco, nato a Milano il 24 giugno 1948. . . . » 74 »
Corsi Carlo, nato a Pietrasanta il 13 febbraio 1937 . . . . » 73 »
Lucignani Adalberto, nato a Livorno il 9 marzo 1952 . . . . » 73 »
Menini Luciano, nato a Oppeano il 14 dicembre 1940 . . . . » 73 »
Benedetti Giovanni Battista, nato a S. Anna D'Alfaedo il 2 febbraio 1948 . . . . » 72 »
Cappellari Giuseppe, nato a Sandrigo il 18 maggio 1942 . . . . » 72 »
Carfagna Angelo, nato a Belforte del Chienti il 1° febbraio 1951. . . . » 72 »
Gentili Domenico, nato a Bagnoregio l'8 novembre 1950. . . . » 72 »
Reggiani Guido, nato a Savona il 13 maggio 1946. . . . » 72 »
Roullet Umberto, nato ad Aosta il 16 ottobre 1941 . . . . » 72 »
Sgarbi Piercarlo, nato ad Alfonsine il 19 setttembre 1934 . . . . » 72 »
Tezzo Giuliano, nato a La Morra il 9 novembree 1946 . . . . » 72 »
Biagini Guerriero, nato a Passignano sul Trasimeno il 19 aprile 1925 . . . . » 71 »
Chinazzo Armando, nato a Millesimo il 6 febbraio 1954 . . . . » 71 »
La Porta Liborio Giuseppe, nato a Frosolone il 9 marzo 1950 . . . . » 71 »
Marchesan Rocco, nato Caorle il 27 dicembre 1948 . . . . » 71 »
Mosca Andrea, nato a Lecco il 16 luglio 1950. . . . » 71 »
Paganucci Nello, nato a Piagge il 1° ottobre 1927. . . . » 71 »
Revelli Luigi, nato a Busca il 18 marzo 1935 » 71 »
Rizzi Pietro, nato a Castenaso il 16 giugno 1944. . . . » 71 »
Secco Enzo, nato a Bolano il 5 giugno 1950 » 71 »
Sonzini Paolo, nato Varese il 6 settembre 1941. . . . » 71 »
Villani Sergio, nato ad Acquarica del Capo il 26 gennaio 1950 . . . . » 71 »
Aggeri Mario, nato a Costigliole di Saluzzo il 24 luglio 1929. . . . » 70 »
Agostinelli Giuseppe, nato a Colbordolo il 24 novembre 1930. . . . » 70 »
Boccarini Fortunato, nato a Ravenna il 3 marzo 1928. . . . » 70 »

Bagaglini Gaetano, nato a Velletri il 16 febbraio 1950	punti 70	su 100
Bellone Francesco, nato a Solero il 1° gennaio 1927	» 70	»
Berardi Rocco, nato a Ruvo di Puglia il 5 dicembre 1931	» 70	»
Campagna Glauco, nato a Merano il 2 maggio 1933	» 70	»
Campanile Castaldo Pasquale, nato a Caserta il 22 aprile 1951	» 70	»
Chiesa Fabio, nato a Voghera il 18 novembre 1946	» 70	»
Coviello Leonardo, nato a Potenza il 10 dicembre 1929	» 70	»
Crastus Emanuele, nato a S. Antioco il 18 aprile 1945	» 70	»
De Chirico Vito, nato a Palagiano il 21 marzo 1950	» 70	»
Digilio Leonardo, nato a Stigliano il 28 luglio 1945	» 70	»
D'Onghia Giuseppe, nato a Francavilla Fontana il 25 ottobre 1951	» 70	»
Filocco Andrea, nato a Cianciana il 21 marzo 1951	» 70	»
Fiorentini Giuseppe, nato a Verona il 6 marzo 1943	» 70	»
Fornino Giuseppe, nato a Padula il 29 aprile 1954	» 70	»
Giglietti Alberto, nato a Perugia il 15 novembre 1928	» 70	»
Gridavilla Giulio, nato a Como il 20 novembre 1951	» 70	»
Iula Raffaele, nato a Contursi Terme il 28 agosto 1946	» 70	»
Lattero Paolo, nato a Napoli il 5 luglio 1948	» 70	»
Lenci Beniamino, nato a Corinaldo il 5 settembre 1950	» 70	»
Leori Sisinnio Guido, nato a Nule il 26 settembre 1947	» 70	»
Manfrinato Ermes Dante, nato a Rovigo il 9 aprile 1947	» 70	»
Manzi Giuseppe, nato a Lagonegro il 17 agosto 1954	» 70	»
Pagani Giuseppe, nato ad Alessandria d'Egitto il 4 luglio 1938	» 70	»
Prete Luigi, nato a Monterotondo il 3 luglio 1927	» 70	»
Ruggeri Carlo, nato a Castelverde il 28 luglio 1925	» 70	»
Saddi Giuseppe Renato, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 9 aprile 1947	» 70	»
Simoni Gianantonio, nato Bergamo il 22 marzo 1938	» 70	»
Sulis Fausto, nato a Tonara il 18 settembre 1946	» 70	»
Tassone Lorenzo, nato a Fossano il 15 marzo 1943	» 70	»
Valli Francesco, nato a Rebbio il 15 luglio 1927	» 70	»
Ventura Stefano, nato a Piacenza il 22 settembre 1942	» 70	»
Vezzani Emore, nato a Bagnolo in Piano il 19 settembre 1939	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitaro delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 20 gennaio 1987 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità menzionato in epigrafe, sessione relativa all'anno 1986, con punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Graziani Livio, nato a Lucca il 14 luglio 1942	punti 100	su 100
Pavese Rocco Carmelo, nato a Laurenzana il 27 marzo 1953	» 100	»
Chinazzo Armando, nato Millesimo il 6 febbraio 1954	» 98	»
Viglizzo Giuseppe, nato a Calizzano il 3 giugno 1950	» 98	»
Sulis Fausto, nato a Tonara il 18 settembre 1946	» 97	»
Chin Franco, nato a Mezzocorona il 22 settembre 1950	» 96	»
Chionetti Andrea, nato ad Alassio il 1° novembre 1939	» 95	»
Marchesan Rocco, nato a Caorle il 27 dicembre 1948	» 95	»
Chiaramello Stefano, nato a Genova l'11 gennaio 1952	» 94	»
Galli Marco, nato a Carate Brianza il 14 settembre 1951	» 93	»
Gastaldi Riccardo, nato a Sommariva Bosco il 15 marzo 1940	» 93	»
Marinelli Lorenzo, nato a Mantova l'11 settembre 1941	» 93	»
Surico Leonardo, nato a Gioia del Colle il 13 ottobre 1948	» 93	»
Vezzani Emore, nato a Bagnolo in Piano il 19 settembre 1939	» 93	»
La Porta Liborio Giuseppe, nato a Frosolone il 19 marzo 1950	» 92	»
Montani Mario, nato a Premia il 17 luglio 1923	» 92	»
Perosino Giuseppe, nato ad Asti il 24 febbraio 1936	» 92	»
Tranquillo Antonio, nato a Napoli il 7 febbraio 1951	» 92	»

Trovato Giovanni, nato a Tripoli (Libia) il 26 marzo 1931 . . . punti 92 su 100
Annavini Elio, nato a Sarnano il 22 febbraio 1949 . . . » 91 »
Barale Gilberto, nato a Busca il 15 gennaio 1941 . . . » 91 »
Carfagna Angelo, nato a Belforte del Chienti il 1° febbraio 1951 . . . » 91 »
Coassin Renato, nato a Sesto al Reghena il 28 giugno 1950 . . . » 91 »
Contento Angelo Domenico, nato a Monopoli il 22 gennaio 1933 . . . » 90 »
Lovaria Francesco, nato a Roma il 24 agosto 1953 . . . » 90 »
Secco Enzo, nato a Bolano il 5 giugno 1950 » 90 »
Sozio Antonino, nato a Capracotta il 15 maggio 1951 . . . » 90 »
Bergiotti Emilio, nato a Cuneo il 25 luglio 1930 . . . » 89 »
Del Vecchio Pier Luigi, nato a Roma il 18 novembre 1946 . . . » 89 »
Garnero Aldo, nato a Condove il 30 aprile 1946 . . . » 89 »
Monfrini Eugenio, nato a Truccazzano il 5 marzo 1939 . . . » 89 »
Rizzi Pietro, nato a Castenaso il 16 giugno 1944 . . . » 89 »
Cerino Gerardo, nato a Olevano nel Tusciano il 26 giugno 1941 . . . » 88 »
Chiesa Fabio, nato a Voghera il 18 novembre 1946 . . . » 88 »
Ferrazzi Alberto, nato a Milano il 24 luglio 1952 . . . » 88 »
Garanzini Angelo, nato a Recetto il 2 febbraio 1943 . . . » 88 »
Merola Giuseppe, nato a S. Maria Capua Vetere il 30 gennaio 1932 . . . » 88 »
Nardi Alfredo, nato a Pisa il 28 settembre 1949 . . . » 88 »
Benedetti Domenico, nato a Esine il 27 aprile 1950 . . . » 87 »
Buria Paolo, nato a Viterbo il 4 ottobre 1950 » 87 »
Di Giorgio Francesco, nato a Castroregio l'11 giugno 1952 . . . » 87 »
Gazzola Agostino, nato a Magliano Alpi il 24 ottobre 1936 . . . » 87 »
Gridavilla Giulio, nato a Como il 20 novembre 1951 . . . » 87 »
Guastamacchia Domenico, nato a Napoli il 6 giugno 1950 . . . » 87 »
Ravetto Luigi, nato a Bruzolo di Susa il 10 novembre 1927 . . . » 87 »
Sebastianelli Raffaele, nato a Guardia Sanframondi il 18 settembre 1950 . . . » 87 »
Agnoletti Evasio, nato a Rimini il 1° dicembre 1932 . . . » 86 »
Fornino Giuseppe, nato a Padula il 29 aprile 1954 . . . » 86 »
Forte Romualdo, nato a Morano Calabro il 12 agosto 1933 . . . » 86 »
La Rosa Fausto, nato a Civitavecchia il 5 febbraio 1928 . . . » 86 »
Grilli Cicilioni Paolo, nato a Belvedere Ostrense il 22 settembre 1931 . . . » 85 »

Magi Lucio, nato a Foiano della Chiana il 21 aprile 1940 . . . punti 85 su 100
Zago Giorgio, nato a Padova il 12 febbraio 1944 . . . » 85 »
Bertolini Tullio, nato a Rovereto il 18 luglio 1938 . . . » 84 »
D'Onghia Giuseppe, nato a Francavilla Fontana il 25 ottobre 1951 . . . » 84 »
Perica Adalberto, nato a Tivoli il 23 aprile 1934 . . . » 84 »
Berardi Rocco, nato a Ruvo di Puglia il 5 dicembre 1931 . . . » 83 »
Guidi Giorgio, nato a Civitella di Romagna il 20 febbraio 1930 . . . » 83 »
Olivari Agnini Carlo, nato a Reggio Emilia il 3 maggio 1946 . . . » 83 »
Vecchi Giovanni, nato a Grizzana Morandi il 15 marzo 1950 . . . » 83 »
Cupelli Silvano, nato a Montefalcone Appennino l'11 maggio 1937 . . . » 82 »
Morandi Fiorenzo, nato a Cislago il 3 febbraio 1949 . . . » 82 »
Ruggeri Carlo, nato a Castelverde il 28 luglio 1925 . . . » 82 »
Savoia Rocco Antonio, nato a San Giovanni in Fiore il 13 maggio 1952 . . . » 82 »
Bagaglini Gaetano, nato a Velletri il 16 febbraio 1950 . . . » 81 »
De Battistis Pietro, nato a Roma il 27 luglio 1947 . . . » 81 »
Pacifici Luigi, nato a Milano il 9 aprile 1940 » 81 »
Sanna Gian Nicola, nato a Gonnesa il 21 agosto 1947 . . . » 81 »
Simioni Giannino, nato a Eraclea il 30 marzo 1946 . . . » 81 »
Vitale Leonardo, nato a Meldola il 6 maggio 1943 . . . » 81 »
Vitali Gianfranco, nato a Langhirano il 31 ottobre 1934 . . . » 81 »
Bertasi Pietro Antonio Mario, nato a Offlaga il 1° luglio 1939 . . . » 80 »
Giura Giorgio, nato a Gioia del Colle il 16 aprile 1951 . . . » 80 »
La Cavera Salvatore, nato a Ventimiglia di Sicilia il 29 marzo 1931 . . . » 80 »
Monti Giovanni, nato a Merate il 26 dicembre 1947 . . . » 80 »
Pagani Giuseppe, nato ad Alessandria d'Egitto il 4 luglio 1938 . . . » 80 »
Reggiani Guido, nato a Savona il 13 maggio 1946 . . . » 80 »
Riondato Gianni, nato a Gazzo Padovano il 16 agosto 1949 . . . » 80 »
Saragosa Alberto, nato a Follonica il 7 agosto 1952 . . . » 80 »
Della Gala Giacinto, nato a Nola il 16 ottobre 1951 . . . » 79 »
De Simone Elia, nato a Mirabella Eclano il 25 marzo 1951 . . . » 79 »
Digilio Leonardo, nato a Stigliano il 28 luglio 1945 . . . » 79 »
Gabbrielli Pietro, nato a Livorno il 3 settembre 1949 . . . » 79 »
Iula Raffaele, nato a Contursi Terme il 28 agosto 1946 . . . » 79 »
Leori Sisinnio Guido, nato a Nule il 26 settembre 1947 . . . » 79 »
Manzi Giuseppe, nato a Lagonegro il 17 agosto 1954 . . . » 79 »
Rabbi Augusto, nato a Zola Predosa il 16 novembre 1929 . . . » 79 »

Vergine Mario, nato a Seniga il 4 febbraio 1927	punti	79	su 100
Zurlo Giuseppe, nato a S. Marco dei Cavoti il 16 agosto 1947	»	79	»
Buldrini Luigi, nato a Bologna il 3 ottobre 1946	»	78	»
Casolari Massimo, nato a Modena il 7 dicembre 1949	»	78	»
Corapi Francesco, nato a Chiaravalle Centrale il 1° marzo 1952	»	78	»
Federici Vincenzo, nato a Cantù il 30 novembre 1925	»	78	»
Mosca Andrea, nato a Lecco il 16 luglio 1950	»	78	»
Peruzzi Luigi, nato a Vicenza il 7 marzo 1931	»	78	»
Pettazzi Silvio Luigi, nato a Thiesi il 9 dicembre 1945	»	78	»
Tonetto Sante Agostino, nato a Sernaglia della Battaglia il 10 maggio 1927	»	78	»
Venditti Quintino, nato a S. Angelo in Grotte il 19 luglio 1945	»	78	»
Frisiello Michele, nato a Trevico l'8 maggio 1946	»	77	»
Palmarini Silvestro, nato a Pianella il 29 marzo 1947	»	77	»
Caputo Giuseppe, nato a Cesarò il 1° gennaio 1937	»	76	»
Cristoferi Stefano, nato a Lonigo il 13 dicembre 1946	»	76	»
Donato Pietro, nato a Fardella il 20 maggio 1927	»	76	»
Parisi Nicola, nato a Polia il 28 agosto 1952	»	76	»
Settimi Augusto, nato a Spoleto il 20 gennaio 1929	»	76	»
Sonzini Paolo, nato a Varese il 6 settembre 1941	»	76	»
Tambella Gildo, nato a Sarnano il 26 giugno 1923	»	76	»
Valli Francesco, nato a Rebbio-Como il 15 luglio 1927	»	76	»
Gagliano Ignazio, nato a Cianciana il 13 gennaio 1934	»	75	»
Panebianco Ettore, nato a Tarsia il 14 giugno 1930	»	75	»
Vallefuoco Luigi, nato a Mugnano il 1° gennaio 1950	»	75	»
Barbanera Pietro, nato a Capraia Isola il 20 gennaio 1931	»	74	»
Dellasanta Evasio, nato a Montamaggiore al Metauro il 10 gennaio 1928	»	74	»
Grosso Giuliano, nato a Udine il 1° marzo 1946	»	74	»
Miccolis Leonardantonio, nato a Noci il 1° luglio 1929	»	74	»
Izzo Antonio, nato a Paolisi il 3 maggio 1932	»	73	»
Paris Enio Lorens, nato a Solto Collina il 30 agosto 1948	»	73	»
Ferrari Giovanfrancesco, nato a Galatro il 6 luglio 1925	»	72	»
Pozzobon Albino, nato a Treviso il 4 aprile 1929	»	71	»
Bignardi Alessandro, nato a Crespellano il 16 marzo 1937	»	70	»
Ducci Giovanni, nato a Gissi il 7 gennaio 1921	»	70	»
Gandolfi Giuseppe, nato a Reggio Emilia il 3 agosto 1946	punti	70	su 100
Madella Amadei Daniele, nato a Gazzuolo il 14 aprile 1934	»	70	»
Monaco Michelino, nato a Fontanarosa il 20 marzo 1948	»	70	»
Nannetti Giorgio, nato a Modena il 15 settembre 1949	»	70	»
Perri Giuseppe Cesare, nato a Serrastretta il 27 aprile 1930	»	70	»
Piazza Gian Carlo, nato a S. Benedetto Val di Sambro il 16 marzo 1932	»	70	»
Verde Raffaele, nato a Napoli il 25 maggio 1949	»	70	»
Zucca Antonio, nato a Villacidro il 17 gennaio 1946	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7465

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per soli esami, a nove posti per l'assunzione nel profilo professionale di ufficiale navale (settima categoria - tecnico superiore direttivo).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 348 del 18 giugno 1987;

Vista la relazione del direttore del servizio personale n. P.2.1.1./41611 del 28 luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per soli esami, a nove posti per l'assunzione nel profilo professionale di ufficiale navale (settima categoria - tecnico superiore direttivo).

La data e le sedi in cui avranno luogo le prove d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio delle prove.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. Non sono ammesse correzioni;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

4) possedere il diploma di abilitazione tecnico-nautica - sezione capitani, rilasciato da scuola statale o parificata e dei seguenti titoli professionali:

capitano di lungo corso;

certificato generale di radiotelefonista per navi;

iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, debbono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

Le domande devono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Ente ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimento del direttore generale sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di navigazione e astronomia ed una prova con simulatore di manovra e radar.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alle prove di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore alla nona categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore all'ottava categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno ammessi alla prova con simulatore di manovra e radar i concorrenti che abbiano riportato almeno 6/10 in quella scritta di navigazione ed astronomia; saranno riconosciuti idonei i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10 nella prova con simulatore di manovra e radar.

Al fine della formazione della graduatoria di merito i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani:

a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

4) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferroviarie;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

Riserve di posti

Un sesto dei posti è riservato al personale delle navi traghetto, di categoria quinta-sesta, con quattro anni di anzianità di effettivo servizio nel profilo di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per il profilo di concorso.

Art. 10.

Approvazioni delle graduatorie

La graduatoria è approvata con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 11.

Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, alla Direzione generale dell'Ente ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.

Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari circostanze.

Art. 13.

Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria, — pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 3 agosto 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato - Direzione generale - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA

Domanda di partecipazione al concorso pubblico a nove posti di ufficiale navale indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 280 del 3 agosto 1987.

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo di nascita ....
data di nascita ....
indirizzo: via .... c.a.p. .... città (....................)

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..............;

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate).............;
....................;

di trovarsi nella seguente posizione militare:..........................;
....................;

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge n. 958, del 24 dicembre 1986) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi....................;
....................;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del seguente diploma .... conseguito nell'anno scolastico .... presso ....;

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

a) capitano di lungo corso;
b) certificato generale di radiotelefonista per navi;
c) iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria.

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato
....
(indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
....

87A7467

Concorso compartimentale, per soli esami, per l'assunzione nel profilo professionale di motorista (terza-quarta categoria - operatore specializzato), per le esigenze del compartimento di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 273 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione n. 352 del 18 giugno 1987 del consiglio di amministrazione;

Vista la relazione del direttore del servizio personale, n. P.2.1.1./CN. 41620 del 28 luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

E indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, per l'assunzione nel profilo professionale di motorista (terza - quarta categoria - operatore specializzato), per le esigenze del compartimento di:

Palermo (Ufficio esercizio navigazione Messina) posti 1

La prova di esame del concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale sopra indicata, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 14/10 complessivamente. E ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

4) possedere la licenza di scuola media (rilasciata da scuola statale o parificata) e i seguenti titoli professionali:

patente di meccanico navale di 1° o 2° grado;
iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, debbono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

Le domande debbono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale del compartimento di Palermo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimento del direttore compartimentale sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova pratica di lavoro da:

aggiustatore;
motorista.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alla prova di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale o con profilo professionale non inferiore ad ispettore principale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore alla settima categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla quinta/sesta categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione della prova e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione della graduatoria compartimentale di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai sensi del successivo art. 8.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito della graduatoria, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani:

a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) per servizio;
b) per lavoro;

4) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferrovieri;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria è approvata con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 10.

Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Palermo, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 11.

Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari circostanze.

Art. 12.

Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria, — pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 3 agosto 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato - Ufficio personale compartimentale di Palermo - Via Roma, 19 - 90100 PALERMO

Domanda di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di motorista per il compartimento di Palermo indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 281 del 3 agosto 1987.

Il sottoscritto:

cognome e nome ....

luogo di nascita ....

data di nascita ....

indirizzo: via .... c.a.p. .... città (..........)

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate) ....

..........,

di trovarsi nella seguente posizione militare ....

..........,

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge n. 958, del 24 dicembre 1986) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi ....

..........,

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del diploma di scuola media ....

conseguito nell'anno scolastico .... presso ....,

di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

a) patente di meccanico navale di 1° o 2° grado;
b) iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato

(indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....

87A7468

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a cinque posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia - Università di Verona - strada Le Grazie-Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 settembre 1987, ore 13;
seconda prova scritta: 12 settembre 1987, ore 8.

87A7634

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 76

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A7505

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione per il servizio di medicina veterinaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Ponte San Pietro (Bergamo).

87A7583

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo, capo del servizio affari generali, presso l'unità sanitaria locale n. 19

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo, capo del servizio affari generali, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* della regione n. 91 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vignola (Modena).

87A7503

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

due posti di capo sala;

due posti di tecnico sanitario di laboratorio di analisi mediche;

un posto di vigile sanitario;

quattro posti di operaio tecnico (due operai muratori, due operai lavanderia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 4 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Guspini (Cagliari), presso l'ospedale «S. Gavino».

87A7504

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di ingegnere meccanico per la medicina del lavoro;

due posti di assistente tecnico «ruolo tecnico», di cui un posto di perito elettrotecnico ed un posto di geometra per la u.o. tecnico - patrimoniale;

diciassette posti di operatore prefessionale di prima categoria - tecnico di radiologia coordinatore (personale tecnico sanitario);

un posto di assistente medico della u.o. di radiodiagnostica (T.A.C.) ed un posto di assistente medico della u.o. medicina nucleare (area funzionale di medicina);

due posti di farmacista collaboratore del servizio farmaceutico;

venti posti di operatore professionale di prima categoria - tecnico di laboratorio - coordinatore (personale tecnico sanitario).

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale - ufficio concorsi in Livorno.

87A7558

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

87A7564

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermosifilopatia;

due posti di assistente di pneumologia - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

87A7565

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Profilo professionale: medici:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto corresponsabile presso il primo servizio di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile presso la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente presso il terzo laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Profilo professionale: operatore professionale collaboratore:

ventidue posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 32 del 12 agosto 1987, serie inserzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

87A7507

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 della regione Toscana. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*un posto* di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;», leggasi: «*due posti* di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;».

87A7591

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221